

## **Titolo: Retrocessione loculo - annullamento atti dal Consiglio di Stato**

### **Domanda:**

<https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=PXGEVGM7JDIWDCRFC4CWKYJJVM&q=casalino%20or%20saverio>

il link di cui sopra, riporta il decreto del Presidente della Repubblica che invito a leggere, pongo quindi il quesito:

- 1) il loculo ritorna al Comune per la successiva ri-assegnazione a cittadini aventi diritto alla nuova concessione o rimane comunque agli eredi della concessionaria rinunciataria che suo tempo incassò dal Comune la somma dovuta per legge?
- 2) Esistono sentenze specifiche?

*Casalino Saverio*

### **Risposta:**

Riepiloghiamo la vicenda che è l'oggetto del presente quesito:

Premessa: *I fatti sembra risalgano al periodo dal 2003 al 2008: cosa sia successo nel frattempo fino ad oggi 2017 non si sa.*

Viene retrocesso al Comune il loculo dove è sepolto Patrizio Casalino, padre di Saverio Casalino e i suoi genitori;

Concessionaria è Carolina Vecchione, seconda moglie di Patrizio Casalino con concessione cimiteriale del 2003 rilasciata previo Atto deliberativo;

E' Carolina Vecchione a retrocede al Comune il loculo, nel 2008, dietro rimborso di € 294,00;

Il Comune ri-concede il loculo, sempre nel 2008, diciamo così "brevi manu" a Stefania Vecchione, per € 309,00 giustificando la cosa come: "economicità degli atti amministrativi" cioè il plus valore di € 15,00 netti!;

Il figlio di Patrizio Casalino, Saverio Casalino, fa ricorso al Presidente della Repubblica dicendo che non venne interpellato all'atto della ri-assegnazione, in quanto avrebbe avuto "legittimità al subentro per la presenza dei defunti Padre e Nonni" e rileva che non si trovano gli atti sia relativi alla retrocessione che alla richiesta di nuova concessione;

Il Ministero dà ragione al Comune;

Il Consiglio di Stato dà ragione a Saverio Casalino, per cui viene annullata la delibera di ri-assegnazione del Comune (Rif.: Consiglio di Stato, Sezione Prima - Adunanza di Sezione del 24/02/2010 N. AFFARE 00455/2010);

A questo punto Saverio Casalino chiede:

Il loculo torna al Comune o resta agli eredi della concessionaria rinunciataria Carolina Vecchione? ... (inoltre) ... C'e' giurisprudenza al riguardo?

### **ILLUSTRAZIONE**

Al di là di una condizione totalmente errata della gestione patrimoniale, funzionale e organizzativa del Cimitero da parte del Comune, la quale traspare chiaramente in quanto:



- nulla è detto in merito alle disposizioni che un Regolamento di Polizia Mortuaria comunale avrebbe dovuto normare a riguardo (es. regolare le modalità di rilascio delle concessioni cimiteriali, quindi regolare la retrocessione, l'istituto del subentro se d'interesse per il Comune, l'uso delle sepolture ecc.);
- nulla è detto sulla incogruità palese delle tariffe cimiteriali, risibili come valore per la concessione di loculi, avrebbe dovuto essere attivato l'obbligo del controllo del Comune da parte della Corte dei Conti almeno quella regionale;
- la irrazionale modalità gestionale dell'Amministrazione pubblica, ricorrendo ancora all'assegnazione di concessioni cimiteriali previa delibera di Giunta quando la norma prevede che tale attività gestionale sia responsabilità in capo alla struttura tecnico-amministrativa dell'Ente, che deve individuare ed alla quale il Sindaco delega le funzioni dovute;
- la pretesa da parte dei familiari diretti del defunto intendendo cioè il figlio che si ritiene in diritto di assegnazione di quel loculo da parte del Comune.

Risulta totalmente errato il quadro scenario e le cognizioni (cioè regole e modalità) e di quanto sia di queste percepito dal Comune e dal Cittadino, relative all'ambito cimiteriale.

Il Comune non ha alcun obbligo di legge a realizzare e quindi concedere loculi, questo è considerato dalla legge italiana una forma di sepoltura eventuale e marginale in quanto l'obbligo imposto ai Comuni è di avere dei Cimiteri funzionali e funzionanti ovvero con ricettività garantita per le sepolture annuali in Campo comune (nuda terra) di durata decennale per la quale non è dovuta alcuna pratica e procedura di rilascio di Concessione ma solamente l'applicazione della tariffa di inumazione contemplante anche i costi manutentivi minimali e necessari alla gestione decorosa del campo di sepoltura (sfalci erba, riporti di terreno ecc.).

La tomba venne richiesta in Concessione dalla Seconda Moglie di Patrizio Casalino, quindi da "affine" dello stesso; conseguentemente al motivo dell'avvenuto decesso del consorte. In quell'occasione i figli del defunto avrebbero potuto opporsi alla tumulazione della salma del Padre nel loculo ed avrebbero potuto richiedere altra sepoltura: ma evidentemente andava bene così. Non solo i discendenti diretti di Patrizio Casalino hanno anche acconsentito alla sepoltura in quel loculo anche dei Resti Ossei (in due cassette in zinco distinte si spera) degli ascendenti diretti Nonni: quindi anche tale cosa, all'epoca andava bene.

Non si capisce come e cosa nel 2008 abbia portato la Concessionaria legittima a retrocedere il loculo al Comune (forse qualche reclamo di paventato diritto da parte del figlio di Patrizio?).

Difatti il Comune avrebbe dovuto informare i discendenti di Patrizio Casalino che il loculo sarebbe tornato in totale disponibilità del Comune, rendendo loro partecipi della necessità di operare l'estumulazione del defunto Patrizio per trasferirlo in altra collocazione. Operazioni che richiedevano l'applicazione "necessaria" (art. 117 del D.lgs 267/2000) di diverse tariffe perché si tratta di operazioni in loculi quindi in sepolture non obbligatorie per il Comune: ribadiamo!

Il Comune avrebbe dovuto quindi farsi pagare:

a) l'estumulazione di Patrizio e dei due Resti ossei dei Nonni (a prescindere che l'operazione tecnica sia poi fatta svolgere a Carbonara di Nola non da personale comunale o da ditta a cui il Comune abbia affidato i servizi cimiteriali ma magari sono di volta in volta autorizzate le imprese di pompa funebre di fiducia del parente prossimo al defunto), da parte della Concessionaria rinunciataria;



b) le spese del “trasferimento del cadavere di Patrizio Casalino” e sua nuova sepoltura (incluso analogamente i Resti Ossei dei genitori dello stesso Patrizio) in altra collocazione, previa, ad esempio concessione di nuova ALTRA concessione di loculo che i discendenti diretti avrebbero potuto richiedere;

c) la collocazione EVENTUALE del cadavere di Patrizio presso una Tomba di famiglia (ad es. di un fratello/sorella o zio/zia di Patrizio) che accettavano e quindi autorizzavano con comunicazione al Comune, di consentire tale sepoltura di tumulazione.

d) l’assegnazione EVENTUALE ai familiari diretti discendenti di Patrizio di una sepoltura decennale in terra (previa asportazione dello zinco dal feretro in quanto il Padre è ancora oggi per legge considerato “cadavere”, a tal riguardo si richiamiamo il DPR 254/2003 ex art. 3) mentre i Resti ossei dei Nonni si sarebbero potuti o dovuti collocare in Ossario Comune.

Questi sono i diritti dei discendenti diretti di Patrizio Casalino e queste sono/sarebbero le condizioni giuste di “pietas per il defunto” che si sarebbero dovute perseguire.

Evidentemente rispetto al defunto Patrizio sono di maggiore rilievo gli aspetti “tutelari” delle spoglie; rammarica evidenziarlo in quanto ciò emerge comunque nettamente.

Ridicolo, semplicemente ridicolo è il fatto che il Comune abbia operato la retrocessione con contestuale riconnessione del loculo allo stesso RICHIEDENTE. Nel momento in cui era stata comunicata la rinuncia non doveva essere riconcesso ad alcuno degli attori di tale vicenda, oppure eventualmente, vista la disputa parentale in atto, si sarebbe dovuto ricorrere alla prassi sopra detta in quanto è indubbio che se le spese in gioco fossero state reali e non risibili (290/300 euro) sicuramente anche il comportamento contrastante tra Vedova e Discendenti diretti di Patrizio sarebbero stati indubbiamente più compassati e quindi più ragionevoli.

## CONCLUSIONE

E’ ora di rispondere alle due domande secche avanzate:

1a) il loculo deve tornare nella totale disponibilità del Comune di Carbonara di Nola così come da sentenza della C.d.S. emessa che ha annullato la nuova concessione;

1b) il Comune lo ri-assegnerà al primo richiedente di sepoltura in loculo che verrà presentata in Comune e cioè per un cadavere nuovo venendo ovviamente richiesto dai parenti diretti che ne hanno pieno titolo oppure se tempestivamente i figli di Patrizio ne faranno richiesta, la concessione sarà rilasciata a quest’ultimi;

1c) il Comune dovrebbe comunque riscuotere le tariffe di tutte le operazioni necessarie e connesse con la retrocessione (liberazione del loculo) e rassegnazione (ri-tumulazione) a prescindere che si compino oppure no, ricordandosi di includervi anche la tariffa di estumulazione che avverrà al termine della durata della concessione; diciamo questo in quanto il Comune per questo modo inadeguato di gestire il cimitero ha perso indubbiamente tempo e pagato dipendenti pubblici per affrontare, complicandola, una questione che nasce da una disputa tra due concittadini (figlio e seconda moglie di Patrizio) che di fatto si è ripercossa a discapito di tutti i cittadini di Carbonara di Nola.

1d) Non c’è di fatto convenienza da parte della Seconda Moglie a far prevalere una sua tutela nei confronti del marito Patrizio a discapito dei discendenti diretti: Le sarebbe convenuto allora non retrocedere il loculo al Comune, comunque era Lei la concessionaria anche se l’iscrizione tombale indicava Famiglia Casalino. Il Comune avrebbe dovuto informare di ciò la Signora invece di accettare un magro bottino di € 15,00 per l’operazione di “retrocessione e contestuale riconnessione del loculo” e mettere la Signora in una condizione secondaria rispetto ora: sarebbe bastato averle detto che “comunque se



i familiari diretti avessero voluto trasferire Patrizio in altra sepoltura avrebbero potuto legittimamente richiederlo al Comune, sempre e comunque, a prescindere se il Comune fosse o meno nella condizione di rilasciare una nuova concessione di loculo, di fatti se l'interesse dei familiari era di evidenziare la loro prevalente tutela del defunto avrebbero potuto farlo seppellire in terra (mentre per i Nonni avrebbero potuto optare per una collocazione in ossarino, da richiedere una concessione specifica od anche indirizzando la loro collocazione in Ossario comune).

2) Dopo una Sentenza del Consiglio di Stato quale giurisprudenza di pari grado ritiene di far valere? Un TAR?

La Redazione spera che quel loculo possa essere concesso dal Comune di Carbonara di Nola ad altri per altro nuovo defunto. Così la martoriata spoglia di Patrizio Casalino potrà trovare un posto nuovo in una soluzione nuova che non precluda lo svolgimento della piena "Pietas sui defunti" sia da parte dei discendenti che della seconda moglie.

Il Comune deve garantire che sia liberamente possibile da parte di tutti al di là delle liti familiari e/o patrimoniali alle quali non deve offrire mai sponda, la piena fruizione del cimitero e quindi lo svolgimento garantito e corretto della visita ai defunti e dell'omaggio che coniugi e familiari superstiti si sentono di voler offrire ai propri morti.

*La redazione di TuttoSuiCimiteri.*



*QR code del sito [www.tuttosuicimiteri.it](http://www.tuttosuicimiteri.it), puntalo con il tuo device (smartphone o tablet) ed avrai accesso diretto al sito ovunque tu sia. Il sito è stato studiato anche per la sua comoda consultazione ed interattività (condivisione, download e forum) da device con tecnologia touch screen, provalo. Ricorda che le "app" (applicazioni) per la lettura del QR code e codici a barre, sono disponibili ed in genere gratuite sia su "Play store" di Google che su "App Store di iTune" di Apple, nonché su "WindowsPhone" ed altri sistemi operativi per smartphone e tablets, usali sono molto comodi ed immediati, similmente alle "App*